

Non rileva per le dirette il valore ai fini del registro

Angelo Busani

■ L'ordinamento tributario italiano è sempre stato caratterizzato (e non solo da quando è in vigore il decreto legislativo 147/2015) dal principio in base al quale il **valore dichiarato**, accertato o definito ai fini dell'**imposta di registro** (o delle imposte ipotecarie e catastali) non può essere automaticamente adottato quale presupposto per ricavare una contestazione di maggior corrispettivo pagato in relazione alla determinazione della plusvalenza rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Lo ha sancito l'articolo 5, comma 3, del Dgs 147/2015 (oggetto

ILIMITI

Il chiarimento non significa però che il controllo ai fini dell'imposta di registro non possa avere incidenza per le imposte sui redditi

dello studio n. 102-2016/T del **Consiglio nazionale dei Notariati**), espressamente qualificato dal legislatore stesso come norma di natura interpretativa, il quale infatti ha sancito che, per le cessioni di immobili e di aziende, in caso di dichiarazione o accertamento di maggior valore effettuati per l'applicazione delle imposte indirette, l'esistenza di un corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Nonostante fosse dunque insito nel sistema il principio di non necessario collegamento tra il valore considerato ai fini delle imposte indirette e il corrispettivo rilevante ai fini delle imposte sul reddito, la norma di cui al Dgs 147/2015 si è però resa indispensabile perché (specie con riferimento alla cessioni di aziende) vuoi nella prassi dell'ammi-

nistrazione finanziaria, vuoi nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, si era venuta radicando l'idea che (nell'ambito delle imposte dirette per la tassazione delle plusvalenze in regime d'impresa che al di fuori di esso e nell'ambito Irap per la determinazione del valore della produzione) si potesse assumere quale eventuale maggior corrispettivo rispetto a quello enunciato in atto dalle parti il valore dichiarato, accertato o definito ai fini delle imposte indirette dovute in relazione all'atto di cessione.

Nello studio del Notariato si osserva che la nuova norma s'incanta tutta sulla irrilevanza (ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap) del valore dei beni ceduti anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale: occorre infatti notare che questa formulazione adottata dal legislatore è categorica e altamente esplicita dell'intenzione di rendere impossibile l'utilizzazione degli stessi elementi valutativi nell'ambito di imposte con criteri e presupposti impositivi affatto diversi tra di loro.

Il riferimento al valore del bene oggetto di trasferimento non può pertanto essere più considerato come l'unico elemento in base al quale possa maturare una presunzione di maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap: per formare una situazione qualificabile come presunzione grave, precisa e concordante occorre sempre il concorso di altri elementi probatori o valutativi. Ciò non significa, però, che l'accertamento ai fini dell'imposta di registro non possa avere rilevanza nel campo delle imposte sui redditi: ma si tratta di una rilevanza che non può (e non avrebbe potuto, in passato) essere considerata, di per sé, sufficiente.

CARTELLE ESATTORIALI

Senza Ordine la Pec non è un obbligo

■ Per i soggetti, **professionisti o imprese**, non iscritti nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (**Ini-Pec**) non può essere applicata la previsione (articolo 26, comma 2, del Dpr 602/73) che prevede la notifica delle cartelle esattoriali, mediante il «deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio» e la «pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima», solo «se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo». Possono stare tranquilli, quindi, i professionisti non iscritti in ordini e collegi di cui alla legge 4/2013 che non sono obbligati a comunicare la pec all'Ini-Pec. Il chiarimento è contenuto nella risposta all'interrogazione parlamentare di ieri n. 5-09161. A questi professionisti, comunque, è possibile applicare la disposizione contenuta sempre nell'articolo 26, comma 2, del Dpr 602/73, che consente a tutte le persone fisiche intestatarie di una pec di richiedere la notifica «esclusivamente» tramite pec «all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa» ovvero a quello comunicato successivamente «all'agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82».

L. D. S.